



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 06/12/2013

Atto n. 157

Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO L'AQUILA CONTRO DITTA EDILPINI SRL

L'anno *DUEMILATREDICI* , il giorno *SEI* , del mese di *DICEMBRE* , alle ore *13.15* nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Presente

MARINELLI SANDRO	SINDACO	S
FAIETA ANTONIO	VICE SINDACO	S
ARAMINI ROMEO	ASSESSORE	N
BERARDINUCCI DAVIDE	ASSESSORE	S
FINOCCHIO ELENA	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 4 N = Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 15/10/2013 prot. n.18203 è stato notificata al comune la sentenza n.533/13 r.g. relativa al giudizio dinanzi la corte di appello de L'Aquila promosso dalla ditta Edilpini srl avverso sentenze del tribunale di Pescara n.1324/11, con la quale veniva accolto il ricorso in appello della Edilpini e condannato il Comune al pagamento della somma di B 16.028,65 a titolo di rivalutazione e interessi legali maturati dal 9/3/1991 fino al 9/8/2006 sulla somma di B 362.796,48, oltre al pagamento delle spese liquidate in B 3.500,00;
- con nota prot. 21106 del 06.12.2013 l'avv. Amicarelli, procuratore dell'ente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, esaminati i motivi posti a base della sentenza della Corte d'appello n.1315/12 e ritenuti gli stessi non idonei alla condanna dell'ente, ravvisa l'opportunità che l'ente promuova ricorso dinanzi alla corte suprema di Cassazione avverso la citata sentenza;
- l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento e quindi, ai sensi dell'art. 50 comma 2 della Legge 267/00, il Sindaco o un suo delegato;
- l'art. 11 dello Statuto Comunale prevede che la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco;

Tenuto conto:

- che la struttura burocratica di questo ente essendo priva dell'ufficio legale, non è in grado di assolvere alla predetta attività, con il personale dipendente;
- Dato atto della normativa in materia di conferimento incarichi esterni vigente: legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008;

Dato atto del co. 9 dell' art.1 del D.L. n.168/2004 e ritenuto che non trattasi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico `de quo_ non è sottoposto alle limitazioni della normativa in questione;

Vista la determinazione n.4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell' ambito delle prestazioni d' opera intellettuale, in base alle considerazioni per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa;

Considerato che il patrocinio giudiziale di una amministrazione pubblica, non costituendo attività consulenziale (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, sez.reg. di controllo per la Lombardia, delibera 12.05.2008, n.29) non è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative in materia e nemmeno al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e s. integ.;

Ritenuto di dover resistere nel giudizio de quo;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

RICHIAMATI gli artt. 175 e 176 del D.Lgs nr. 267/2000 nonché il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n.1315/12 r.g. della corte di appello de L'Aquila nel giudizio promosso dalla ditta Edilpini srl, per le motivazioni di cui alla nota dell'avv. Amicarelli, prot. n.21106 del 06.12.2013 qui abbiansi per trascritte e riportate;

2)di autorizzare il Sindaco a promuovere il predetto ricorso in Cassazione nella controversia di cui in narrativa;

3)Di autorizzare il Sindaco a conferire, per la difesa e rappresentanza in giudizio, al predetto avv. Giuseppe Amicarelli, del foro di Pescara, ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge fino al definitivo esperimento del mandato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eleggere domicilio, farsi sostituire conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare al giudizio, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, salvo revoca del mandato;

4) Di trasmettere il presente atto al Segretario generale Responsabile del servizio Contenzioso per l'adozione degli atti consequenziali;

5) Con successiva votazione e all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. MARINELLI SANDRO

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N. 1468 Pubblicazione

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Pianella, lì 11/12/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata comunicata con lettera prot. n. 21453 in data 11/12/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pianella, lì 11/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il....., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Pianella, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2013 al 26/12/2013 (art. 124, D.LGS. N. 267/2000);

Pianella, lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO

Visto il provvedimento giuntale con il quale veniva incaricata il segretario generale della responsabilità dell'ufficio contenzioso;

PREMESSO CHE:

- in data 15/10/2013 prot. n.18203 è stato notificata al comune la sentenza n.533/13 r.g. relativa al giudizio dinanzi la corte di appello de L'Aquila promosso dalla ditta Edilpini srl avverso sentenze del tribunale di Pescara n.1324/11, con la quale veniva accolto il ricorso in appello della Edilpini e condannato il Comune al pagamento della somma di B 16.028,65 a titolo di rivalutazione e interessi legali maturati dal 9/3/1991 fino al 9/8/2006 sulla somma di B 362.796,48, oltre al pagamento delle spese liquidate in B 3.500,00;
- con delibera G.C. n°157/2013 si è stabilito, per le motivazioni di cui in narrativa della medesima delibera, di proporre ricorso per cassazione avverso la citata sentenza ed autorizzato il Sindaco a conferire mandato all'avv. Giuseppe Amicarelli del foro di Pescara già patrocinatore dell'Ente nei precedenti gradi di giudizio;

Vista la e-mail dell'Avv. Giuseppe Amicarelli, con allegata prenotala ammontante a complessivi B 999.27 comprensivi di Iva e CAP, con la quale lo stesso provvedeva a quantificare il fondo spese in relazione al predetto incarico di difesa dell'Ente indicato nella delibera 157/2013;

Considerato che il presente incarico, inquadrabile nell'ambito degli Appalti di Servizio previsti nell'Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 (Codice Contratti Pubblici), è affidato mediante applicazione del Regolamento sulle forniture in economia di questo Ente;

Ritenuto inoltre di dover approvare lo schema della convenzione, che si allega alla presente **sub 'A**, che sarà sottoscritta tra l'Ente da una parte e, dall'altra l'Avv. Giuseppe Amicarelli in relazione all'incarico ricevuto con il presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare sin d'ora sul cap 787 intervento 1010803. del corrente esercizio la somma di B. 999.27 iva e cap compresi, sulla base dell'accettazione delle condizioni di spesa da parte dell'Avv. Giuseppe Amicarelli;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al responsabile del settore, in quanto trattasi di competenze gestionali o imputate o comunque attribuite dalle legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;

Visto l'art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267 *Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali* _;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di stabilire quale fondo spese all'Avv. Giuseppe Amicarelli, del Foro di Pescara, per la difesa dell'ente di cui in premessa, la somma lorda di B 999,27, iva e cap compresi;
3. Di assumere, in dipendenza di quanto sopra, l'impegno di B. 999,27 sul cap 787 intervento 1010803. del corrente esercizio provvisorio, in relazione all'incarico di cui sopra;
4. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva dopo l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Francesca Diodati

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Pianella, 31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI DONATO MIRELLA